



**8 - CALO' GIUSEPPE.**

Ad identica decisione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata si perviene dall'esame del ricorso proposto da Giuseppe Calò, capo-mandamento di Porta Nuova, ininterrottamente detenuto dall'aprile 1985, del quale è stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo quale mandante dei reati in questione (e, quindi, per il relativo titolo di responsabilità di concorso morale).

Con l'atto di appello erano state evidenziate questioni di irrilevanza della conoscenza o dell'approvazione successive alla deliberazione del disegno criminoso, nonché di mero rilievo congetturale delle modalità dell'informazione ricevuta al riguardo attraverso l'indimostrata iniziativa diretta del Riina, ovvero il mandato informativo espletato dal sostituto Salvatore Cancemi (che ha negato l'effettivo e specifico adempimento). Ma si è rilevato in contrario che: - la partecipazione diretta del sostituto Cancemi è elemento indicativo e pregnante della corrispondente conoscenza del Calò della complessa strategia stragista (né risultano acquisite prove di dissenso manifestato al riguardo); - rilevanti dichiarazioni collaborative confermano che l'imputato ha continuato ad esercitare



le funzioni di capo-mandamento, ricevendo informazioni costanti in ordine alle vicende riguardanti Cosa Nostra; - l'informazione nella strage di Capaci c'è stata, in quanto riferibile alle iniziative del Cancemi, ovvero del Riina; - secondo le regole ben note di Cosa Nostra, gli estremi del ritenuto concorso morale restano conseguentemente integrati, dalla mancata opposizione al "progetto aperto" e dal consenso alla diretta adesione partecipativa del sostituto Cancemi; - sono destituite di fondamento le altre doglianze connesse alla richiesta rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e di applicazione di regime sanzionatorio attenuato secondo la previsione di cui all'art. 114 C.P..

Col ricorso si propongono motivi (comuni a quelli esposti nell'interesse di Filippo Graviano) di violazione, per vari profili, di disciplina legale in materia di sussistenza della responsabilità a titolo di concorso morale, oltre che di violazione della disciplina di cui agli artt. 62 bis, 69 e 133 C.P..

La fondatezza del primo motivo assorbe ogni altra questione (ed esime dalla correlativa delibazione). Il ricorrente eccepisce, preliminarmente, che lo stato di ininterrotta detenzione carceraria (risa-



lente all'aprile 1985) avrebbe richiesto, a conferma della riconosciuta responsabilità, il supporto di adeguati riscontri alle propalazioni accusatorie, non essendo stato acquisito alcun riferimento ad iniziative ascrivibili di partecipazione psicologica effettiva alle fasi del disegno criminoso, ma essendo stato avvalorato il rilievo della regola della competenza funzionale dei componenti della Commissione rispetto ai "delitti eccellenti" (e di tale regola neppure è risultato accertato il concreto rispetto; sicchè il suo richiamo può valere, al più, a giustificare il procedimento di semplificazione probatoria della dimostrazione di sussistenza del reato associativo). E, secondo il ricorrente, in materia vanno applicati i criteri desumibili dalla sentenza "Lima", per i quali la rilevanza dell'approvazione postuma e del consenso tacito dei capi-mandamento (come confermato anche dall'orientamento giurisprudenziale formatosi in riferimento ai procedimenti incidentali di tipo cautelare) postula sempre la verifica probatoria dell'impulso decisionale fornito e della concordanza degli altri indizi, in quanto "il fatto di appartenere alla Commissione ... ha ... esclusivamente la valenza di indizio a carico dei suoi membri" (e, nel-



la fattispecie, è rimasto utilizzato l'indizio costituito dalla mera appartenenza "virtuale" a tale organismo, che non individua nei confronti dell'imputato detenuto momenti di partecipazione effettiva).

Il motivo è, come anticipato, fondato, nella sua corrispondenza al principio probatorio di ordine generale che è stato enunciato e che risulta violato per la posizione del Calò, non risultando argomentata la conferma dei rilevanti elementi della ricevuta informazione (sempre ipotizzata come realizzata in via alternativa - dal sostituto, ovvero dal Riina - , ma non verificata con riferimento a riscontri specifici del suo apprezzabile adempimento). E' ben vero che, in via di ipotesi non meramente congetturale, l'elevato protagonismo assunto dal sostituto Cancemi nella vicenda stragistica può costituire un valido e concordante elemento indiziario di riscontro della responsabilità concorsuale morale del Calò, posto che è ben normale che la partecipazione del sostituto denoti la consapevole adesione del capo-mandamento. Ma proprio il Cancemi ha sostenuto (e della indicazione fornita è mancata la necessaria confutazione probatoria, essendosi sostanzialmente utilizzato soltanto l'argomento lo-



gico della irrilevanza dell'affermazione del Cance-  
mi, incompatibile con le regole di Cosa Nostra) di  
non avere in alcun modo informato il suo capo-  
mandamento e di avere, così, autonomamente prestato  
adesione deliberativo-operativa al disegno crimino-  
so. In tal modo l'indizio perde valenza di riscon-  
tro adeguato, dal momento che la descritta situa-  
zione processuale inficia la sua consistenza già  
nella sua accreditata configurazione genetica di  
partecipazione del sostituto conosciuta dal capo-  
mandamento detenuto, e, quindi, approvata in man-  
canza di manifestazioni di dissenso e di dissocia-  
zione.

Va, pertanto, disposto l'annullamento della senten-  
za impugnata, essendo riservato al giudice del rin-  
vio di procedere al nuovo esame in conformità dei  
principi richiamati e di espletare la conseguente  
valutazione attraverso la puntuale considerazione  
delle risultanze processuali, seppure già esaminate  
con le conclusioni che ora vengono disattese.

**9 - CANCEMI SALVATORE.**

E' appunto il sostituto di Giuseppe Calò nella ge-  
stione del mandamento di Porta Nuova, che, in rela-  
zione alle dirette ammissioni sul ruolo espletato  
anche nelle fasi preparatoria ed esecutiva della



strage (in attività di osservazione e di pedinamento, con la personale presenza in occasione delle operazioni di travaso del materiale esplosivo, di individuazione del cunicolo autostradale e di espletamento delle prove di velocità), ha ottenuto (per effetto di dichiarata prescrizione dei reati "minori") la riduzione del subito regime sanzionatorio dall'adita Corte di appello, che ha però disatteso le altre doglianze dell'impugnazione di illegittimità del diniego del richiesto giudizio abbreviato e di esclusione della diminuzione di cui all'art. 8 della Legge n. 203/1991 (e ciò perché ha tenuto conto della valenza delle dichiarazioni collaborative, evidentemente significative in termini di "misurato contributo" fornito per la ricostruzione delle modalità, anche deliberative, della strage di Capaci, in quanto condizionato dall'intento perseguito - attraverso la "parcellizzazione" delle concrete propalazioni e la connessa lenta progressione di rivelazioni, ammissioni e reticenze -

di contenere il rilievo dell'attività prestata, invece certamente notevole ed efficiente, come confermato oggettivamente dal riscontro della presenza nel bar "Ciro's" in compagnia di Raffaele Ganci al momento dell'avvistamento della partenza dell'auto-



vettura di servizio parcheggiata in via Notarbartolo).

Il ricorrente limita ora la contestazione della sentenza impugnata alle statuizioni di diniego della diminuzione speciale di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991, correlate alle situazioni valorizzate di contenuta valenza probatoria delle dichiarazioni collaborative, di accreditato disegno di "pedaggio minimo" (funzionale alla concessione del trattamento premiale) e di condotta processuale non leale.

Col primo motivo sostiene, in particolare, che, in tal modo, si è evidenziato il rilevante vizio motivazionale, non essendosi considerato che la scelta collaborativa è stata posta in essere spontaneamente ed autonomamente ed essendo del tutto illogico l'assunto sostenuto del "pedaggio minimo", in relazione alla situazione personale di capo di un mandamento "ricco e potente", di piena fiducia accordata dal Calò e dal Riina e di inesistenza di chiamate in correità (anche soltanto potenziali) al momento della sua "spontanea" manifestazione. D'altra parte, secondo il ricorrente, emergono apprezzabili discrasie argomentative, posto che: - la stessa sentenza definisce il contributo fornito come "cospicuo e reale", ovvero come "cospicuo e rilevan-



te"; - non risultano individuati i riscontri delle ipotizzate riserve mentali; - a Giovanni Brusca la diminuente è stata concessa, nonostante i connotati iniziali di falsità calunniosa delle sue dichiarazioni collaborative; - non si è considerato il rilievo logico del preminente concreto interesse di conseguire (attraverso dichiarazioni pregnanti per attendibilità, novità, completezza ed importanza ai fini dell'accertamento dei fatti e delle responsabilità) i previsti benefici premiali e penitenziari e le adeguate misure di protezione.

Col secondo consequenziale motivo lo stesso ricorrente denuncia che ne è rimasta evidenziata anche la violazione del citato art. 8 della Legge n. 203/1991 (di conversione del D.L. n. 152/1991), la cui applicazione postula soltanto la sussistenza dei presupposti della dissociazione dal sodalizio criminoso e dell'utilità univoca ed oggettiva del contributo collaborativo, certamente *evidenziati*.  
~~N~~ella fattispecie concreta per il rilievo temporale delle dichiarazioni correlative, rilasciate in epoca ben precedente (di circa tre anni) rispetto all'inizio della collaborazione di Calogero Ganci e di Giovanni Brusca e contraddittoriamente ora avvalorate (quando rivelano che capi-mandamento detenu-





ti potevano anche essere direttamente informati per iniziativa del Riina), ora svalutate come reticenti (quando escludono iniziative personali di informazione nei confronti del Calò). E, in via di principio, denuncia l'illegittimità della statuizione negativa, per quanto la concessione dell'attenuante speciale non risenta di limiti temporali previsti per le dichiarazioni propalatorie, ma sia preclusa soltanto dall'esistenza già consolidata di un quadro probatorio idoneo a consentire l'individuazione delle persone concorrenti nella commissione del reato.

Con la memoria difensiva depositata vengono richiamate enunciazioni giurisprudenziali nell'interesse del Cancemi, di concessione della diminvente anche in ipotesi di confessione "ritardata", addirittura resa dopo la conclusione del dibattimento, sempre che ne sia derivato un concreto e significativo contributo per lo sviluppo delle indagini e per la cattura dei correi, affermate, per di più, dalla stessa Corte di assise di appello di Caltanissetta (che ha riconosciuto la concessione della diminvente al Cancemi in relazione alle imputazioni contestate e ritenute per la "strage di via D'Amelio"). Al riguardo, peraltro, le argomentazioni difensive



della discussione dibattimentale sono state incentrate a ribadire, tra l'altro, che l'operatività del regime invocato non è condizionata dalla previsione di un termine finale di manifestazione delle propalazioni e che, in concreto, il procedimento motivazionale della sentenza impugnata comporta effetti di svalutazione della fonte collaborativa, della quale però riconosce l'attendibilità e la rilevanza delle circostanze e situazioni indicate.

Le articolate doglianze risultano destituite di fondamento, già non apprezzandosi ragioni per discostarsi dal principio enunciato, in riferimento alla fattispecie di cui all'art. 416 bis C.P.P., nella richiamata sentenza "Lima" emessa da questa Sezione in data 27 aprile 2001, per il quale la rottura del vincolo associativo - ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991 - rileva quando ne sia derivato un "contributo concreto alla difesa sociale dal sodalizio delinquenziale", prescindendosi dalla considerazione delle modalità della dissociazione. Né si apprezzano ragioni per discostarsi dai principi giurisprudenziali che, confermato che l'intento primario della disciplina normativa è quello di offrire un incentivo concreto alla dissociazione



"operosa" dalla criminalità organizzata (Cass. Sez. I n. 43241/2001, Alfieri e altri; Sez. V n. 22897/2001 richiamata), ricollegano l'applicabilità della attenuante speciale alla sussistenza dei presupposti della dissociazione e, contemporaneamente, del contributo decisivo fornito per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei colpevoli, escludendola quando il contributo fornito sia utilizzato soltanto come elemento integrativo di un quadro probatorio esistente già ben delineato e, quindi, di convalida del supporto dell'affermazione di responsabilità (Cass. Sez. I, n. 9331/1998, Baglio e altri). A tali principi, infatti, risulta correlato il confermato diniego della concessione della attenuante al Cancemi, argomentato coerentemente ed esaurientemente in considerazione delle descritte modalità reticenti e progressive dell'impegno collaborativo, ispirato dal dimostrato intento del "minimo pedaggio" (sostanzialmente e logicamente confermato proprio dalla definizione che l'imputato si è data, di essere come una "vite che si svita piano piano") e qualificato dall'effettiva portata confermativa degli elementi probatori man mano che, nella sede processuale, se ne evidenziava l'acquisizione, a guisa di convali-



da, che, per quanto "autorevole" e significativa, non ha comportato aspetti innovativi rispetto a fatti già accertati e non ha legittimato conseguentemente la concessione dell'attenuante in questione (Cass. Sez. II, n. 1311/1997, Settineri ed altri). Né può rilevare che, in altre vicende processuali, al Cancemi sia stata concessa l'attenuante in questione, posto che la disamina della configurabilità dell'attenuante speciale resta limitata alle dichiarazioni collaborative per lo specifico procedimento per il quale viene invocata (Cass. Sez. V 889/1997, Feminò ed altri): e, per i reati connessi alla strage di Capaci, la valutazione del contributo collaborativo del Cancemi si è risolta con appropriata ed incensurabile conclusione di insussistenza dei presupposti di tale configurabilità. Le convergenti censure di contestazione del ricorrente risultano conseguentemente infondate, oltre che ricollegate a sostanziale rivalutazione di merito dei risultati della disamina predetta, postulata sulla base di valorizzazione fattuale inammissibile delle dichiarazioni collaborative.

E, pertanto, il ricorso resta rigettato.

**10 - DI MATTEO MARIO SANTO.**

In relazione ai confessati contributi operativi



prestati, quale "uomo d'onore" della famiglia di Altofonte (espletati anche nel casolare di proprietà alla contrada Rebottone e sviluppatisi, tra l'altro, con partecipazione al trasporto a Capaci del materiale esplosivo consegnato da Giuseppe Agrigento ed all'effettuazione delle prove di velocità), all'imputato è stata ridotta, per effetto di riconosciuta prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche e di dichiarata prescrizione dei reati "minori", la pena comminata all'esito del giudizio di primo grado.

Col ricorso in esame si sostiene che la sentenza impugnata è inficiata da violazione della disciplina di cui all'art. 81 C.P. ed all'art. 597 C.P.P., per quanto, in mancanza di impugnazione del P.M., a seguito dell'accoglimento dell'appello dello stesso imputato sia risultato applicato, a titolo di continuazione, un aumento di pena superiore a quello disposto, per lo stesso titolo, con la sentenza di primo grado, non considerandosi peraltro che la sua precedente determinazione "unitaria" già doveva subire riduzione per la dichiarata estinzione dei reati "minori" e che, in ogni caso, si è evidenziato illegittimo effetto di "reformatio in peius".

Già rilevandosi che il complessivo regime sanziona-



torio rideterminato risulta inferiore all'entità di quello previsto nella sentenza di primo grado, l'infondatezza del motivo in esame si ricollega al principio giurisprudenziale noto, per il quale proprio l'accoglimento del gravame dell'imputato per questioni attinenti al predetto regime legittima il nuovo procedimento determinativo del giudice dell'impugnazione, non vincolato, in particolare, ai parametri in precedenza tenuti presenti per l'individuazione dell'aumento applicabile per gli effetti di cui all'art. 81 C.P., sempre che non ne derivino risultati di aggravamento della pena complessivamente comminata nel grado precedente (risultati che, in concreto, non sono rimasti evidenziati).  
Consegue il rigetto del ricorso.

**11 - FARINELLA GIUSEPPE.**

Quale capo-mandamento di Ganci (detenuto dal 21 marzo 1992) è stato assolto, ai sensi dell'art. 530/2 C.P.P., all'esito del giudizio di primo grado, dalle imputazioni relative alla strage di Capaci; ma è stato condannato alla pena dell'ergastolo per le stesse imputazioni, per accoglimento della impugnazione proposta dal P.M., dall'adita Corte di appello, che, a suo carico ed a conferma del ritenuto concorso morale di mandante della strage, ha



considerato che: - il progetto stragistico "aperto" era stato già deliberato in riunione frazionata della Commissione precedente all'esecuzione dell'omicidio dell'on. Lima - la relativa informazione ben poteva essere stata data dal Biondino che ne aveva ricevuto mandato (e, in ogni caso, il Riina disponeva di diretti ed appropriati canali informativi degli associati detenuti); - d'altra parte, era stato individuato nel figlio Domenico anche il sostituto dell'imputato; - Giovanni Brusca aveva riferito, comunque, la presenza dell'imputato in un incontro svoltosi ad Altofonte dopo l'omicidio dell'on. Lima.

Nell'interesse del ricorrente vengono esposti due motivi di gravame, sostanzialmente convergenti a rappresentare violazione (e connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui all'art. 192 C.P.P., da un lato sostenendosi l'inadempimento dell'onere valutativo (che si richiede particolarmente "severo" e capillare nei confronti delle chiamate in correità), concretamente evidenziato dall'illegittimo procedimento giustificativo di errori e contraddizioni delle dichiarazioni collaborative, e, dall'altro, richiamandosi gli specifici passaggi delle conseguenti discrasie rinvenibili



nel ragionamento affermativo della responsabilità a titolo di concorso morale prestato dal Farinella. Il procedimento motivazionale denota, secondo il ricorrente, violazione della indicata disciplina ed apprezzabili carenze logiche, in quanto: - accreditatasi senza riscontri la mera "convinzione" dei collaboratori in ordine alla sua appartenenza all'organo di vertice di Cosa Nostra, il fondamento probatorio di tale responsabilità è rimasto ricollegato alla esistenza di un sostituto in grado di informare il capo-mandamento - libero al tempo della deliberazione del febbraio 1992 - a seguito della comunicazione ricevuta dal Biondino; - al riguardo, rilevando pure che molti collaboratori hanno dimostrato di non conoscere il Farinella, si è postulata l'operatività automatica del "teorema Buscetta", poi puntualmente confutata dalla sentenza "Lima", ampiamente richiamata nelle sue enunciazioni di principio che "la prassi è mutata [e si è instaurata quella delle riunioni ristrette]", che non rileva di per sé "l'affermazione generica che comunque Riina garantiva preavvisi ai capi-mandamento detenuti", che non è per ciò più adeguata la conseguente "mera circolazione di prova in ordine alla regola dell'art. 110 C.P.", che, in particolare,





"può darsi anche che gli affiliati di Cosa Nostra ritengano anche gli assenti non avvertiti, solo per l'incarico da essi rivestito in Commissione, responsabili della decisione" assunta in ordine alla commissione del "delitto eccellente"; - ma ciò non rileva in riferimento alla posizione del Farinella, in relazione al quale non sono emersi riscontri di contributi consapevoli e volontari, che possano aver comportato effetti di rafforzamento o di agevolazione, idonei ad integrare i presupposti del concorso morale nel contestato ampio disegno criminoso. E, in sintesi, si è prospettato, anche nella discussione dibattimentale, che non si è tenuto conto dei riscontri in ordine alla impossibilità del Farinella di essere presente alla riunione deliberativa della strage ed al mancato riferimento specifico dei suoi apporti - anche di profilo morale - nella strage di Capaci (per la quale nessun collaboratore ha chiamato in causa l'imputato).

L'articolata censura risulta fondata in conformità dei criteri anticipati in via di principio, non emergendo l'adeguata individuazione di elementi probatori confermativi della partecipazione deliberativa del Farinella nella iniziale riunione ristretta programmatica e della successiva informa-



zione ricevuta per la fase stragistica, costituita appunto dalla strage di Capaci. E, pertanto, deve farsi luogo all'annullamento della sentenza impugnata riservandosi, alla sede del disposto rinvio, il conseguente nuovo esame delle rilevanti risultanze processuali, che, nella libera valutazione demandata, possano avvalorare (o escludere) come effettivamente realizzata l'informazione del Farinella, tenendosi conto, da un lato, che il Cancemi ha riportato la dichiarazione del Biondino di aver ricevuto il generico mandato del Riina (ma non ha precisato quali siano i coimputati che lo stesso Biondino abbia detto di aver così contattato); e dall'altro, che il riferimento del Brusca sulla partecipazione del Farinella alla riunione di Altofonte successiva all'omicidio dell'on. Lima (con esternazione di un significativo gradimento per la "strategia stragista": "finalmente abbiamo messo mano... continuiamo a rompere le corna") richiede la qualificazione probatoria di riscontri dimostrativi di specifico coinvolgimento morale nella determinazione successivamente assunta per la strage di Capaci.

**12 - FERRANTE GIOVAN BATTISTA.**

Per la descritta notevole partecipazione alla fase



di preparazione e di esecuzione dell'attentato (integrata anche da detenzione e porto di armi da guerra in occasione del caricamento del cunicolo autostradale) la sentenza impugnata ha ridotto la pena comminata all'imputato ("uomo d'onore" della famiglia di San Lorenzo) per effetto di riconosciuta prevalenza alle concesse attenuanti generiche e di dichiarata prescrizione dei reati "minori", disattendendo le altre questioni sollevate (ed attinenti sempre alla determinazione del regime sanzionatorio) e considerando che l'apporto collaborativo dell'imputato è iniziato solo dopo l'acquisizione di chiamate in correità indicative delle dirette iniziative espletate in occasione del trasporto del materiale esplosivo a Capaci, del caricamento del cunicolo, delle prove di velocità, del controllo dell'uscita del corteo del dott. Falcone dall'aeroporto di Punta Raisi, del precedente incontro con Domenico Ganci nella macelleria di famiglia.

Con l'unico motivo a sostegno del ricorso si sostiene violazione della disciplina di cui agli artt. 8 n. 2 del D.L. n. 152/1991 e 63 -69 C.P., non essendosi tenuto conto che "la diminuzione delle altre circostanze concorrenti non opera sulla pena ordinaria del reato ma su quella stabilita per



quella speciale".

Al riguardo la sentenza impugnata è immune dall'errore dedotto, in quanto il regime sanzionatorio risulta determinato in conformità della previsione normativa e della connessa elaborazione giurisprudenziale (Cass. Sez. I, 7 novembre 2001, n. 43241, Alfieri e altri), che evidenziano che, per la sua natura, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 8 del D.L. n. 152/1991 non è soggetta al giudizio di comparazione delle circostanze previsto dall'art. 69 C.P.

Ciò comporta che la censura - a parte la prospettazione di contestazione dell'entità della pena in punto di fatto - è destituita di fondamento.

Consegue il rigetto del ricorso.

### **13 - GANCI DOMENICO.**

Con la sentenza impugnata risulta confermata la condanna dell'imputato ("uomo d'onore" della famiglia-mandamento della Noce) alla pena dell'ergastolo per le imputazioni contestate di diretta partecipazione alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage. L'appellante, in particolare, aveva contestato i risultati della valutazione delle chiamate in correità, valorizzate nonostante le molteplici contraddizioni e discrasie delle dichiarazioni col-



laborative ed i contrastanti riscontri oggettivi. Ma, a confutazione, si è rilevato, tra l'altro, che: - l'attendibilità complessiva del racconto resiste, in ogni caso, essendo evidente la convergenza delle propalazioni (almeno nei rispettivi nuclei essenziali) in ordine alle modalità di predisposizione, di collocazione dell'ordigno esplosivo e di distruzione dei materiali residuati, apprezzandosi la portata delle divergenze come confermativa della "totale autonomia" delle dichiarazioni e non evidenziandosi elementi di concreta inaffidabilità dei dichiaranti (sostanzialmente disinteressati); - a carico di Ganci Domenico, per il ruolo preminente espletato nella fase dei pedinamenti, si pone anche il rilievo logico della stretta connessione operativa con le iniziative dei familiari Raffaele e Calogero e del cugino Antonino Galliano (in particolare, le dichiarazioni del Ferrante, di Calogero Ganci e del Galliano descrivono, senza sostanziali divergenze, situazioni ben rilevanti a conferma delle accuse, in quanto riportano che: Raffaele Ganci usufruiva di tale fiducia nella considerazione del Riina, da impegnare nella operazione di pedinamento i due figli ed il nipote; secondo gli accordi precisati al casolare del Troia, Domenico



Ganci aveva <sup>il</sup> compito di seguire l'autovettura di servizio per verificare se prendesse la direzione dell'aeroporto; sicchè nel pomeriggio del 23 maggio 1992 avvertì il Ferrante che appunto aveva preso tale direzione; Gioacchino La Barbera ha indicato all'imputato il numero della sua utenza cellulare);  
- non sussiste rilevante immutazione dell'imputazione ritenuta rispetto a quella contestata, posto che il nominativo di Domenico Ganci è incluso nella indicazione di tutti gli imputati interessati dalla complessiva contestazione (e non può, conseguentemente, comportare effetti diversificativi della posizione specifica il riscontro che lo stesso nominativo sia poi ripetuto esclusivamente nella rubrica dell'imputazione sub G).

Col ricorso in esame si propongono, in premessa questioni identiche a quelle avanzate, in via di principio, nel comune gravame interposto per la posizione di Leoluca Bagarella.

E, pertanto, vale il richiamo alle considerazioni esplicitate in riferimento a tale posizione per confermare che si tratta di questioni destituite di fondamento.

Per la posizione specifica del Ganci l'illegittimità della affermata colpevolezza viene ricollegata



nel ricorso, a prospettazione di mancata disamina delle contraddizioni emergenti dalle chiamate in correità operate da Calogero Ganci, dal Cancemi, dal Galliano e dal Ferrante per l'individuato ruolo assegnato (ed espletato) di seguire l'autovettura di servizio del dott. Falcone e di avvertire telefonicamente <sup>di</sup> altri imputati impegnati a perfezionare l'esecuzione dell'attentato, non essendosi peraltro dato corso ai richiesti accertamenti peritali per la verifica di eventuale clonazione del telefono cellulare utilizzato dallo stesso imputato. Ma la doglianza (che postula sostanzialmente la complessiva rivalutazione di merito delle indicate risultanze processuali, già esaminate con risultati completi e coerenti di irrilevanza delle contestazioni sollevate sulla portata delle dichiarazioni collaborative, puntualmente considerate alla stregua dei corretti criteri enunciati in premessa) resta destituita di fondamento, sia perché è stata evidenziata la piena convergenza dei riferimenti al ruolo ed alle iniziative espletati dal Ganci, sia perché si è ritenuta l'inutilità degli ulteriori accertamenti tecnici con correlativa adeguata ed incensurabile argomentazione motivazionale di insussistenza dei presupposti per procedere alla sol-



lecitata integrazione istruttoria.

Ed è infondata per l'altro profilo addotto di nullità della decisione in conseguenza di violazione del diritto di difesa dell'imputato, comportata da mancata specificazione degli estremi della condotta addebitabile, invece esattamente riscontrati dall'imputazione contestata, che, come si è già riferito nel richiamo alla sentenza impugnata, estende al Ganci (specificamente indicato nella rubrica relativa al capo G) gli addebiti per gli altri reati, siccome risulta congruamente ed oggettivamente desumibile dalla espressa menzione del suo nominativo nel novero delle persone che sono state chiamate a risponderne.

Consegue che il ricorso resta complessivamente rigettato.

**14 - GANCI RAFFAELE.**

E' il capo del mandamento della Noce, del quale è stata confermata la condanna alla pena dell'ergastolo anche per le addebitate iniziative di diretta partecipazione alle fasi preparatoria ed esecutiva della strage, essendosi valorizzati i riscontri indicativi di un suo peculiare rapporto di diretto collegamento al Riina, confermato dalla partecipazione al "vertice deliberativo" ristretto e dal-





l'impegno prestato dalle persone della sua famiglia al buon esito delle operazioni di pedinamento. L'appello, in particolare, era stato incentrato a ribadire contestazioni (sostanzialmente analoghe a quelle riferite per le posizioni di altri imputati) di irrilevanza delle propalazioni accusatorie. Ma, in contrario ed a conferma di criteri e risultati valutativi già richiamati, si è tenuto presente, per la posizione di Raffaele Ganci, che le convergenti dichiarazioni del Cancemi e del Brusca (convalidate da Calogero Ganci, dal Ferrante, dal Galiano, dal Di Matteo e da Gioacchino La Barbera) lo individuano come titolare del mandamento, lo portano presente alla riunione in "casa Guddo" del febbraio 1992, lo indicano come informato dal Biondino al cantiere di Piazza Principe di Camporeale, lo riferiscono impegnato a svolgere (con i suoi familiari) le essenziali operazioni di pedinamento (favorite dalla utilizzazione del luogo di avvistamento privilegiato costituito dalla sua macelleria) e le altre attività preparatorie ed esecutive, lo confermano presente al "brindisi" per l'esito positivo dell'attentato dinamitardo. E sono tutti riscontri che univocamente fondano, secondo il procedimento argomentativo della sentenza impugnata,



l'affermazione di responsabilità alla stregua di dichiarazioni collaborative precise, costanti e spontanee.

Le questioni esposte preliminarmente col ricorso in esame attengono ad analoga contestazione di applicazione di illegittimi criteri valutativi delle chiamate in correità, come esposta e disattesa per le posizioni di Leoluca Bagarella e di Domenico Ganci (e sono, peraltro, comuni ed identiche a quelle esposte nei ricorsi di Antonino Geraci e Salvatore Riina).

E, pertanto, non sono ravvisabili ragioni per discostarsi dalla deliberazione già espletata in ordine alla loro infondatezza.

Per Raffaele Ganci si sostiene, inoltre, che l'affermazione di colpevolezza è illegittima, non essendosi tenuto conto di inattendibilità ed inconsistencya delle dichiarazioni del Cancemi (che: si è soltanto adeguato alle sollecitazioni del P.M. interrogante; ha fornito generici ed incerti riferimenti sul precedente "iter" deliberativo della strage di Capaci e sulle modalità esecutive di individuazione e di caricamento del cunicolo autostradale; e, in tal modo, si è presentato come collaboratore non spontaneo, ma sostanzialmente inco-



stante) e delle continue variazioni dei riferimenti forniti dal Brusca.

Ma la censura risulta destituita di fondamento, oltre che caratterizzata da evidenti connotazioni fattuali della prospettazione, dal momento che il procedimento argomentativo della colpevolezza del Ganci risulta adeguatamente correlato a risultanze di molteplici e convergenti propalazioni, sottoposte a corretto vaglio valutativo, incensurabilmente e puntualmente esaminate nella loro portata dimostrativa delle attività criminose contestate e ritenute a carico dell'imputato (e, per la fase del pedinamento, i riscontri della loro peculiare attendibilità si desumono dalla provenienza da persone che vi hanno partecipato, quali il Ferrante e Calogero Ganci, che è figlio dello stesso ricorrente).

E, pertanto, il ricorso resta rigettato.

**15 - GERACI ANTONINO.**

E' stata confermata la condanna ~~da~~ della pena dell'ergastolo comminata ad Antonino Geraci, ritenuto mandante della strage per il suo ruolo di capo del mandamento di Partinico, come confermato da tutti i collaboratori sentiti. Si è ribadito, in particolare, che i presupposti della responsabilità a titolo



di concorso morale risultano individuati dalla vicinanza del Geraci al gruppo corleonese, dalla rilevanza della strage nell'ambito degli obiettivi strategici di Cosa Nostra, dalla mancata manifestazione di dissenso, dal pregiudizio diretto derivato dai principi enunciati dalla sentenza di questa Corte all'esito del "maxiprocesso".

Con primo ricorso si sostiene che la sentenza impugnata è inficiata da violazione (e da connesse carenze motivazionali) della disciplina di cui all'art. 192, 2° e 3° comma, C.P.P., essendosi fondata l'affermazione di colpevolezza del Geraci sulla applicazione della regola "deliberativa" di Cosa Nostra (apoditticamente ritenuta operativa) e sul solo riscontro del rilievo logico della condanna patita nel "maxiprocesso", ma non essendosi considerato che il Brusca ed il Cancemi non lo hanno mai dichiarato presente in riunioni deliberative e che non è rimasto individuato il sostituto nella titolarità del mandamento, come indispensabile presenza rappresentativa connessa alle precarie condizioni fisiche del capo-mandamento.

Con secondo ricorso si propone analoga doglianza e si premettono questioni di ordine generale sul procedimento valutativo delle propalazioni accusatorie



- per il quale si adduce la violazione dei criteri applicabili - , analoghe, se non identiche, a quelle proposte nell'interesse di Domenico e Raffaele Ganci e del Bagarella: e, per la soluzione, non si apprezzano ragioni per discostarsi dalla già espressa conclusione della loro infondatezza.

Ma è fondata la censura principale dei due ricorsi esaminati, in conformità del principio enunciato, che deve indirizzare la valutazione degli elementi probatori di sussistenza del concorso morale nel disegno criminoso nei confronti dei capi-mandamento, che non siano interessati da specifici riscontri della loro partecipazione alle fasi deliberativa, preparatoria ed esecutiva della strage: in particolare, il Geraci è risultato gravato soltanto dal consistente indizio della riferita titolarità del mandamento di Partinico (e della condanna patita nel "maxiprocesso" per il reato associativo); mentre è mancata l'acquisizione di elementi - idonei in ogni rilevante profilo - indicativi di effettiva informazione ricevuta in ordine alla deliberazione della eliminazione del dott. Falcone ed alle previste modalità stragistiche dell'attentato. Per modo che, in conformità dei principi valutativi della prova anticipati in via generale, va pronun-



ciato l'annullamento della sentenza impugnata, demandandosi alla sede del disposto rinvio di riesaminare la posizione del Geraci, che, alla stregua delle risultanze processuali (comprese quelle già valutate nella sentenza impugnata) ed all'esito del connesso procedimento argomentativo, risulterà definita nei termini consequenziali di affermazione (o di esclusione) della relativa responsabilità concorsuale di tipo morale.

**16 - GIUFFRÈ' ANTONINO.**

Indicato come capo del mandamento di Caccamo è stato assolto, ai sensi dell'art. 530/2 C.P.P., all'esito del giudizio di primo grado dalle imputazioni connesse alla strage di Capaci, essendosi tenuto conto che l'imputato è stato detenuto dal 21 marzo 1992 al 9 gennaio 1993 e che, al momento della strage, era ancora vivo e libero il capomandamento Francesco Intile.

Ma l'adita Corte di appello ha accolto l'impugnazione proposta dal P.M. ed ha condannato Antonino Giuffrè alla pena dell'ergastolo per le stesse imputazioni, avendo considerato che: - molteplici dichiarazioni collaborative consentono di individuare il Giuffrè come capo effettivo del mandamento (il Brusca lo ha indicato presente alla riunione "al-